

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1371**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002**

—————

Intervento speciale per promuovere lo sviluppo della Costa  
d’Amalfi e per la sua tutela e valorizzazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Costa d'Amalfi o Costiera amalfitana, com'è universalmente conosciuta, costituisce senz'altro uno dei principali tesori storico-artistici, paesaggistici ed ambientali del nostro Paese.

Protagonista della storia medievale, quando grazie alle sue navi Amalfi divenne la maggiore potenza commerciale e militare del Tirreno, è stata nel XIX secolo tappa obbligata per i viaggiatori, soprattutto inglesi e tedeschi, che seguendo le rotte del Grand Tour romantico raggiungevano le località più suggestive e ricche di testimonianze storiche ed artistiche dell'Italia, di quella meridionale in particolare.

Il grande passato, la notorietà turistica dell'Ottocento e la straordinaria bellezza che ancora la Costiera conserva contrastano con la realtà dell'oggi fatta di abbandono dell'agricoltura di montagna, della conseguente fragilità del suolo, della crisi delle attività turistiche e della pesca e di una rete infrastrutturale non adeguata alla rinascita economica e sociale del territorio.

L'impegno profuso fino ad oggi dalle diverse istituzioni ha consentito di usufruire delle provvidenze del «Progetto Speciale 11» (strade rurali e limoneti), di realizzare una denominazione di origine controllata (DOC) dei vini della Costa d'Amalfi, l'indicazione geografica protetta (IGP) per il limone Costa d'Amalfi, la difesa del Castagno di Scala, l'istituzione del Patto territoriale, ed altro ancora.

Tali interventi, seppur importanti, non sono assolutamente sufficienti a risolvere i tanti problemi che ancora gravano su un territorio particolare, dove invece è richiesto un impegno notevolmente superiore in termini economici, di programmazione e coordina-

mento delle varie azioni di sviluppo e salvaguardia.

Per riassumere lo stato dell'agricoltura in Costiera basta pensare che oggi circa il 50 per cento dei terrazzamenti sono abbandonati. Attualmente gli ettari coltivati a limoneti sono circa settecento, erano almeno il doppio agli inizi del '900 con circa 1400 aziende.

L'età media dei pochi agricoltori rimasti è intorno ai sessant'anni.

Limoneti incolti, vitigni ormai improduttivi, grandi distese di piante infestanti sono il paesaggio che si presenta a chi salendo dal mare si trovi ad attraversare le impervie zone agricole della «Costa diva», per non parlare dell'abbandono dell'opera costante ed essenziale di restauro e conservazione delle «macerine», i tradizionali muretti a secco che delimitano le terrazze contribuendo anche a svolgere la funzione di indispensabile argine al lento sgretolamento dei costoni. È stato calcolato che il loro valore si aggira intorno ai mille miliardi di lire, tanto costerebbe ricostituirle.

Quanto al turismo, in otto anni si è avuto un decremento del numero degli addetti nei pubblici esercizi e nelle attività alberghiere di circa l'8 per cento per un numero di lavoratori complessivo dell'intero settore che raggiunge a malapena il cinque per cento della popolazione attiva. Le risorse significative stanziare nell'ultimo periodo per il turismo in Costiera non sono riuscite ad incidere sul principale problema, quello della banalizzazione turistica e della stagionalità marcata delle presenze, quando ci sarebbero tutte le premesse per lo sviluppo di un turismo di qualità e destagionalizzato.

Della fragilità del territorio si è già detto ma vale la pena tornarci: le continue frane

che interessano la zona, oltre ad essere un autentico pericolo per l'incolumità delle persone (si pensi ai recenti episodi che hanno interessato il comune di Postano), provocano sovente l'interruzione dell'unica via di comunicazione fra i comuni della riviera e l'esterno, la Statale 163. La Campania, com'è noto, è una delle regioni più interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. La situazione in Costiera è addirittura allarmante: Capo d'Orso, Monte di Pontone, Monte Gaudio, Acquarola, Pizzo Corvo, Punta Taglio, Trasita, Crevano, Fiordo di Furore, Marina di Praia, Fiossa, Calcarone e Chiunzi sono state individuate come zone ad alto rischio.

Gli stanziamenti regionali e statali destinati al risanamento di queste aree non sono sufficienti neppure per gli interventi d'emergenza.

La natura della Costiera, la selvaggia bellezza di un tempo, che unita alle tante ricchezze artistiche, ha recentemente convinto l'UNESCO a dichiarare l'intera area patrimonio dell'umanità, è oggi messa seriamente in pericolo sia dal ricordato abbandono delle zone rurali, che dal gran numero di incendi (provocati anche dalla mancata pulizia delle terrazze) che annualmente interessano le zone più vulnerabili, ma soprattutto da una situazione della depurazione delle acque e della gestione dei rifiuti che definire deficitaria è sicuramente troppo generoso.

La mobilità interna e dall'esterno costituisce ormai una costante emergenza locale: raggiungere il Golfo d'Amalfi via terra è difficile, se non addirittura impossibile quando i frequenti smottamenti dei costoni riversano sull'asfalto grandi quantità di massi e detriti. Certo realizzare altre strade in un ambiente come quello è improponibile, ma probabilmente la razionalizzazione del sistema potrebbe migliorare la situazione: la realizzazione di poche aree di sosta per i veicoli, compatibile con il contesto ambientale, la predisposizione di un efficiente servizio di navette, il ricorso a modalità di trasporto alternative quali quelle via mare, attualmente

insufficienti, sono solo alcuni dei possibili interventi migliorativi.

Si potrebbe continuare all'infinito: occorre potenziare i presidi sanitari di base (da affiancare al nuovo e tanto atteso presidio di Castiglione Ravello); la pesca, altra grande risorsa e tradizione del luogo, in mancanza di adeguate politiche di sostegno, ha raggiunto minimi storici; le produzioni artigianali tradizionali e i prodotti eno-gastronomici tipici e di qualità andrebbero incentivati e veicolati efficacemente sul mercato nazionale ed all'estero. La domanda non manca, e in un'area afflitta da gravi problemi occupazionali e sociali tali risorse potrebbero creare tante opportunità di lavoro per i giovani.

L'estensione del progetto legislativo ai comuni di Cava de' Tirreni, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino si rende necessario in quanto i territori dei suddetti comuni costituiscono le porte d'accesso alla Costa d'Amalfi e ne condividono in maniera diretta ed indiretta le specifiche problematiche per cui il loro coinvolgimento diventa un passaggio indispensabile per un'azione efficace degli interventi che si vanno a realizzare in quell'area, così come è stato per l'istituzione del Patto territoriale.

Lo strumento che con il presente disegno di legge si suggerisce, per rispondere all'esigenza di un reale e duraturo rilancio economico e sociale, è quello della programmazione e razionalizzazione degli interventi, oltre ad un consistente intervento finanziario dello Stato, che il nuovo articolo 119 della Costituzione sicuramente consente in contesti tanto preziosi ma al tempo stesso problematici del nostro Paese.

L'accentramento delle decisioni nella Commissione prevista all'articolo 2, nell'ambito di uno strumento di coordinamento e pianificazione generale degli interventi valido in tutta l'area (articolo 3), crediamo possa essere la giusta risposta alla necessità di spendere, ma soprattutto di spendere bene. Negli ultimi anni, infatti, più che la

manca di risorse ha pesato la scarsa attitudine a considerare nella programmazione l'unicità della Costiera come ambiente omogeneo. Lo schema che si propone, mutuato dall'intervento per Roma capitale, potrà essere considerato sproporzionato da alcuni,

forse persino provocatorio, ma è arrivato il momento di porre con forza il problema della rinascita della Costa d'Amalfi, del suo sviluppo compatibile fonte di benessere per le popolazioni locali e di prestigio per l'intero Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La tutela e la valorizzazione della Costa d'Amalfi è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. Lo Stato garantisce la salvaguardia del paesaggio e la tutela e valorizzazione dei beni storici, archeologici ed artistici della Costa d'Amalfi, ne salvaguarda la stabilità del suolo, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta turistica ed al recupero, miglioramento e sviluppo dell'attività agricola, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, nell'ambito delle rispettive potestà normative ed amministrative, lo Stato, la regione Campania e gli enti locali compresi nel territorio dei comuni elencati al comma 1 dell'articolo 2.

4. Lo Stato concorre inoltre, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al finanziamento ed all'attuazione di un programma di interventi straordinari finalizzati alla salvaguardia del territorio ed allo sviluppo economico della Costa d'Amalfi.

### Art. 2.

#### *(Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della Costa d'Amalfi)*

1. È istituita la Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della Costa d'Amalfi, di seguito denominata «Commissione», composta da:

a) il presidente della regione Campania che la presiede;

b) il presidente della provincia di Salerno;

c) il presidente della comunità montana Costa d'Amalfi;

d) un rappresentante dell'UNESCO;

e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

h) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

i) due rappresentanti del consiglio regionale della Campania;

l) due rappresentanti del consiglio provinciale di Salerno;

m) sei rappresentanti dei comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, eletti dai consigli di tali comuni con voto limitato.

2. La Commissione approva il programma degli interventi per la Costa d'Amalfi di cui all'articolo 3, vigila sull'applicazione della presente legge, ripartisce gli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 4, valuta l'efficacia degli interventi ed eventualmente modifica il predetto programma.

3. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

4. La Commissione approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

5. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione Campania che, nei successivi dieci giorni, provvede alla convocazione della

Commissione medesima. In caso di inerzia delle singole amministrazioni alle designazioni provvede il prefetto.

6. Alla Commissione possono essere assegnate in comando unità di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione Campania e degli enti locali indicati al comma 1 e personale assunto con contratto a tempo determinato per professionalità non presenti, o non disponibili, nelle amministrazioni pubbliche indicate, nel numero che la Commissione medesima ritiene opportuno e che è indicato nel regolamento di cui al comma 4.

7. La Commissione provvede al coordinamento ed all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, economico-sociale e dei trasporti disponendo le relative integrazioni e variazioni.

### Art. 3.

#### *(Programma degli interventi per la Costa d'Amalfi)*

1. Il programma degli interventi per la Costa d'Amalfi contiene azioni dirette:

a) al risanamento idrogeologico del territorio con particolare riferimento al consolidamento dei costoni rocciosi ed al ripristino ambientale delle aree degradate perchè interessate da insediamenti abbandonati o dismessi quali: cave, discariche, impianti industriali ed altre attività ad alto impatto sull'ambiente e sul territorio;

b) al recupero, miglioramento e sviluppo delle attività agricole tradizionali ed al rilancio della montagna inteso come sostegno alle iniziative, anche di natura economica, idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali ed alle iniziative dirette a fornire alle popolazioni residenti gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

c) al rilancio della pesca con particolare riferimento alla piccola pesca costiera ed alle altre attività di prelievo riconducibili ad una corretta e previdente gestione della risorsa mare;

d) alla razionalizzazione e funzionalità del sistema dei trasporti ed alla realizzazione delle infrastrutture di supporto quali parcheggi, funivie, ascensori;

e) alla riqualificazione dell'offerta turistica, anche nella sua valenza culturale, attraverso il coordinamento ed il finanziamento delle politiche di *marketing* territoriale degli enti locali;

f) alla tutela, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione ed alla provincia di Salerno gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propri o ad essi delegati connessi con gli obiettivi di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia di Salerno propone al consiglio provinciale il programma degli interventi. Il consiglio provinciale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione.

4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per la Costa d'Amalfi. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio provinciale, la Commissione lo trasmette alla regione Campania, alla provincia di Salerno ed ai co-



muni di cui al comma 1 dell'articolo 2, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine la Commissione approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il presidente della regione Campania assegna al consiglio provinciale di Salerno un ulteriore termine di trenta giorni, trascorsi i quali il medesimo presidente affida alla Commissione l'elaborazione del programma degli interventi. In questo caso la Commissione, entro novanta giorni, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alle regioni Campania, alla provincia e ai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

6. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonchè per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.

7. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 3 sono realizzati secondo le procedure ordinarie dalle amministrazioni proponenti.

8. L'adozione obbligatoria degli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione della regione Campania costituisce principio fondamentale della legislazione in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. I comuni elencati al comma 1 dell'articolo 2, se sprovvisti di tali strumenti, sono tenuti ad adottarli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento la regione Campania provvede con potere sostitutivo.

## Art. 4.

*(Norme finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3, è stabilito a favore della regione Campania un contributo straordinario di euro 50.000.000 per l'anno 2002 e 50.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Per il funzionamento della Commissione è stabilito un contributo straordinario a favore della regione Campania pari a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e 1.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 51.500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi al 2004, lo stanziamento è previsto dalla legge finanziaria annuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



